

AUTOTUTELA

01. NOZIONE

L'istituto dell'autotutela o *jus poenitendi* consiste nel potere dell'amministrazione finanziaria di annullare o di revocare un suo atto perché ritenuto privo di fondamento e legittimità. Tale istituto trae origine dal diritto amministrativo in cui l'autotutela viene intesa come la capacità dell'ente di "**farsi ragione da sé**" in via amministrativa e, ovviamente, rispettando il principio di legalità.

Il potere di autotutela può essere considerato come un caso di genere scindibile in due casi di specie:

- **1. autotutela ai fini di sanatoria**: si ha quando un atto viziato viene annullato e riemesso in assenza del vizio che aveva precedentemente; questa facoltà è esercitabile purché non siano trascorsi i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi
- **2. autotutela a favore del contribuente**: costituisce la facoltà della amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati.

02. IL POTERE DI AUTOTUTELA

La dottrina ritiene che il **potere di autotutela** possa manifestarsi sotto diversi aspetti, quelli che hanno carattere generale sono:

- il potere di annullamento di ufficio: consiste nel ritiro con efficacia ex tunc dell'atto inficiato da un vizio di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere);
- **2. il potere di revoca**: ritiro di un atto inopportuno o infondato per una diversa valutazione delle esigenze che sono alla base della emanazione dell'atto
- **3. il potere di rinuncia** all'imposizione: in caso di auto-accertamento



Per quanto riguarda il **potere di revoca** è possibile distinguere a seconda che oggetto di revoca sia un atto a carattere generale oppure un atto particolare.

Nel primo caso la revoca opera con efficacia *ex nunc* (*da ora in poi* sinonimo di non retroattività) nel caso in cui l'atto da annullare sia di carattere generale o favorevole al contribuente e con efficacia *ex tunc* (*da allora* sinonimo di retroattività), invece, se l'atto è sfavorevole al contribuente.

03. FINALITA' DELL'AUTOTUTELA

I principi ispiratori del potere di autotutela si possono sostanzialmente ricondurre a tre casistiche:

- **esigenza di rapidità**, di intervento, di rendimento più utilitario. Alla base del provvedimento di autotutela deve porsi una "motivazione inerente a ragioni di pubblico interesse" quale, tra l'altro, il principio costituzionale di effettività della capacità contributiva, art. 53 Costituzione;
- al principio costituzionale del **buon andamento della pubblica amministrazione** stabilito dall'art. 97 Costituzione, il quale sta a significare, non solo svolgimento formalmente corretto dell'azione amministrativa, ma, anche, rispetto del principio di economicità;
- ridurre la massa globale del contenzioso; Quando l'ufficio è "convinto dell'erroneità o infondatezza della pretesa fiscale" appare opportuno che esso "non insista in un infruttuoso contenzioso" anche perché trova applicazione l'art. 96 cpc sulla lite temeraria con la conseguenza che l'ufficio potrebbe essere obbligato al risarcimento dei danni.

04. AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli atti sui quali gli uffici possono esercitare il potere di autotutela, in ambito tributario, sono in linea generale, quelli espressamente indicati **dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 546/1992**, cioè gli atti accertativi, quelli esecutivi, i dinieghi o i mancati rimborsi contro i quali sarebbe stato ammissibile il ricorso del contribuente in commissione tributaria.



Per quanto riguarda le ipotesi in cui è possibile l'autotutela, bisogna riferirsi a quanto espresso dall'art. 2, comma 1 del DM 11.2.1997, n.37:

a)	errore di persona;
b)	evidente errore logico o di calcolo;
c)	errore sul presupposto dell'imposta;
d)	doppia imposizione;
e)	mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
f)	mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
g)	sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h)	errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

il giudizio è ancora pendente;

l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;

il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Non è suscettibile di annullamento o rinuncia all'imposizione l'atto sul quale sia intervenuta una sentenza passata in giudicato a favore dell'amministrazione e per i motivi addotti dal giudice adito. Tuttavia per tali atti appare ancora ammissibile il potere di revoca ma, comunque, si deve tenere presente che l'autotutela potrebbe ancora applicarsi nei casi previsti dall'articolo 395 cpc, cioè quando spetta al contribuente il potere di impugnare per revocazione le sentenze con la conseguenza che l'amministrazione subirebbe quei danni anche economici che l'esercizio del potere di autotutela vuole evitare.

05. IL PROCEDIMENTO

Il contribuente può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.



Nella domanda occorre riportare:

l'atto di cui si chiede l'annullamento;

i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

_							٠.					
Δ	n	т	n	n	n		п	7		М	п	•
A	μ	ш	v	μ	v	_	ш	•	4	ш	ш	

Autotutela

Ricorda che:

Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma.

MA:

RICORDA

L'autotutela è per l'Amministrazione una **facoltà discrezionale**, la presentazione di un'istanza **non sospende i termini** per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.